

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 9 febbraio 1976

relativa ad un programma d'azione a favore dei lavoratori migranti e dei loro familiari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visti i trattati che istituiscono le Comunità europee,

considerando che la risoluzione del Consiglio, del 21 gennaio 1974, relativa ad un programma d'azione sociale ⁽¹⁾ prevede, tra le misure da adottare in una prima fase comprendente il periodo dal 1974 al 1976, un programma d'azione a favore dei lavoratori migranti e dei loro familiari;

considerando che, a seguito della risoluzione del Consiglio del 21 gennaio 1974, la Commissione ha presentato al Consiglio una comunicazione riguardante un programma d'azione a favore dei lavoratori migranti e dei loro familiari, sulla quale il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale hanno espresso il loro parere;

considerando che l'obiettivo essenziale, già accolto nella risoluzione del Consiglio del 21 gennaio 1974, consiste nel permettere ai lavoratori cittadini degli Stati membri di trovare un'occupazione nella propria regione, ma che, in attesa che le regioni d'origine dei lavoratori migranti si sviluppino economicamente e socialmente, è necessario migliorare le condizioni della libera circolazione di questi lavoratori e dei loro familiari e cercare soluzioni adeguate per eliminare progressivamente le limitazioni ingiustificate dei loro diritti che potessero sussistere nella regolamentazione comunitaria in vigore;

considerando che occorre altresì rafforzare le misure capaci di rendere più umana la libera circolazione dei lavoratori cittadini degli Stati membri, che, pur costituendo un diritto fondamentale, può tuttavia comportare gravi inconvenienti allorché tali lavoratori e i loro familiari si trovano, sprovvisti di un'adeguata assistenza, di fronte alle difficoltà che si presentano nelle varie fasi della migrazione;

considerando che è inoltre necessario migliorare la situazione dei lavoratori cittadini degli Stati terzi e dei loro familiari ammessi negli Stati membri perse-

guendo la realizzazione della parità di trattamento con i lavoratori cittadini degli Stati membri e dei loro familiari per quanto riguarda le condizioni di vita e di lavoro, di salario e di diritti economici;

considerando infine che è necessario promuovere una concertazione delle politiche di migrazione nei confronti di Stati terzi e che è opportuno procedere, ove occorra, all'esame dei problemi dei lavoratori cittadini degli Stati membri che risiedono negli Stati terzi;

considerando che le azioni da intraprendere a favore dei lavoratori migranti e dei loro familiari debbono essere coerenti con i lavori sulla concertazione delle politiche dell'occupazione e della protezione sociale degli Stati membri;

considerando che occorre applicare la presente risoluzione conformemente agli orientamenti definiti nella risoluzione del Consiglio del 21 gennaio 1974;

considerando che occorre tener conto, nella realizzazione delle azioni previste dalla presente risoluzione, delle politiche e delle situazioni esistenti in ogni Stato membro, e in particolare della diversa consistenza e delle diverse caratteristiche dei movimenti migratori nonché dell'entità e della densità delle popolazioni immigrate,

1. prende atto della comunicazione presentata dalla Commissione relativa ad un programma d'azione a favore dei lavoratori migranti e dei loro familiari;
2. ritiene che nell'attuale situazione economica e sociale della Comunità le azioni a favore dei lavoratori migranti e dei loro familiari dovrebbero mirare soprattutto a migliorare la situazione dei lavoratori migranti e dei loro familiari che si trovano negli Stati membri e ad attuare in particolare provvedimenti atti:
 - a) a proseguire e rafforzare l'attività diretta a rendere più umana la libera circolazione dei lavoratori prevista agli articoli 48-51 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, con adeguate misure che promuovano, nel rispetto dei diritti derivanti dagli atti comunitari in vigore, il godimento effettivo della parità di trattamento rispetto ai lavoratori nazionali e

(1) GU n. C 13 del 12. 2. 1974, pag. 1.

che tengano conto di tutte le esigenze che insorgono nelle varie fasi della migrazione.

In questo contesto occorre in particolare:

- i) prendere le adeguate misure organizzative nell'ambito dei servizi della manodopera nazionali e rafforzare, in particolare nel quadro dei meccanismi ufficiali di compensazione, la cooperazione tra tali servizi, per incoraggiare il maggior numero possibile di lavoratori migranti ad utilizzarli;
 - ii) offrire un'assistenza adeguata ai lavoratori migranti e ai loro familiari per facilitare l'integrazione nel paese ospitante, in particolare migliorando l'infrastruttura sociale e l'informazione e incoraggiando i lavoratori migranti e i loro familiari a ricorrere ai servizi ufficiali a disposizione dei cittadini del paese ospitante;
 - iii) fornire, nel quadro della collaborazione tra il paese ospitante e il paese di origine, adeguata assistenza ai lavoratori migranti e ai loro familiari che preferissero stabilirsi nuovamente nel paese di origine, nella fase del ritorno e della reintegrazione in tale paese;
- b) cercare soluzioni adeguate per eliminare progressivamente le limitazioni ingiustificate dei diritti dei lavoratori cittadini degli altri Stati membri e dei loro familiari che potessero sussistere nella regolamentazione comunitaria in vigore;
 - c) promuovere la realizzazione della parità di trattamento per quanto riguarda le condizioni di vita e di lavoro, di salario e di diritti economici a favore dei lavoratori cittadini di Stati terzi e dei loro familiari che risiedono legalmente negli Stati membri;
3. ritiene che, per assicurare la promozione sociale e professionale dei lavoratori migranti e dei loro familiari, occorra attribuire particolare importanza alle misure relative alla formazione professionale, all'alloggio, ai servizi sociali, alla protezione e alla prevenzione medico-sociale, all'istruzione dei figli, all'informazione e, per quanto concerne la popolazione del paese ospitante, alla sua sensibilizzazione ai problemi dei lavoratori migranti e dei loro familiari;
4. auspica che si accelerino i lavori iniziati per dar seguito al punto 11 del comunicato della conferenza dei capi di governo tenuta a Parigi il 9 e 10 dicembre 1974, riguardante l'attribuzione di diritti speciali ai cittadini degli Stati membri;
5. ritiene che occorra:
 - a) intraprendere una concertazione appropriata delle politiche di migrazione nei confronti di Stati terzi;
 - b) intensificare la collaborazione tra gli Stati membri nella lotta contro l'immigrazione clandestina dei lavoratori cittadini degli Stati terzi e fare in modo che siano previste adeguate sanzioni per reprimere il traffico e gli abusi connessi con l'immigrazione clandestina e che siano adempiuti gli obblighi dei datori di lavoro e salvaguardati i diritti dei lavoratori inerenti al lavoro svolto, senza pregiudicare le altre conseguenze da trarre dall'illiceità del loro soggiorno e lavoro;
6. ritiene che occorra esaminare, all'occorrenza, i problemi che si pongono nel settore sociale ai lavoratori cittadini degli Stati membri residenti in taluni Stati terzi e ai loro familiari;
7. esprime la volontà politica di realizzare le azioni contemplate dalla presente risoluzione tenendo conto delle competenze sia delle istituzioni comunitarie, sia degli Stati membri;
8. ritiene che occorra esaminare, nell'ambito dell'applicazione della risoluzione del Consiglio del 21 gennaio 1974, gli ulteriori sviluppi della presente risoluzione.